

4 novembre 2016 0:00

**salute: accesso a PMA omologa**

Vorrei sapere cortesemente:

- 1) i tentativi di PMA nelle strutture pubbliche sono al massimo 3: il medico può rifiutarsi di far sottoporre la paziente ai tentativi successivi al primo fallito e qual è la normativa che supporta tale facoltà?
- 2) con il decreto del febbraio 2016 la Regione Lazio ha fissato le tariffe per i trattamenti di PMA e stabilito le regole di accesso ai Centri PMA pubblici, tra cui il limite del 43° anno d'età: questo decreto è retroattivo? Una paziente che supera il requisito anagrafico, ma già con cartella clinica aperta presso il Centro pubblico al momento dell'emanazione del decreto, può comunque continuare ad essere assistita per i tentativi successivi?

Vi ringrazio

Danilo, da Roma (RM)

**Risposta:**

- 1 - e' la vigente legge nazionale.
- 2 - crediamo di si'. Ma in teoria, perche' va verificata la prassi e la regolamentazione regionale specifica, contro la quale, se ci sono solo interpretazioni e non norme precise, non e' escluso che si possa fare ricorso al Tar.